

STATUTO "FONDAZIONE CASSA RURALE ARTIGIANA DI POSTINO E DOVERA"

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, la Fondazione denominata: "FONDAZIONE CASSA RURALE ARTIGIANA DI POSTINO E DOVERA" (d'ora in avanti anche Fondazione).

La denominazione della Fondazione sarà integrata dalla locuzione "Ente del Terzo Settore" e/o dall'acronimo ETS solo in costanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione, l'ente assume automaticamente la seguente denominazione "Fondazione Cassa Rurale Artigiana di Postino e Dovera - Ente del Terzo Settore", in sigla denominata "Fondazione Cassa Rurale Artigiana di Postino e Dovera - ETS", in forma abbreviata "Fondazione CRA di Postino e Dovera – ETS".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, nella sezione "Altri enti del Terzo Settore", l'ente dovrà utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Dovera, all'indirizzo deliberato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

La Fondazione non ha fini di lucro, è apartitica e si ispira alla dottrina sociale della Chiesa cattolica.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, membri dell'Assemblea, lavoratori e

collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D. Lgs. n. 117/2017.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

La Fondazione intende esercitare le proprie attività anche in collaborazione con persone fisiche ed enti che condividono gli scopi della Fondazione. La Fondazione può richiedere finanziamenti per esercitare le proprie attività.

In particolare la Fondazione si prefigge di esercitare le seguenti attività:

- assistenza sociale e socio-sanitaria in favore delle comunità locali in cui è operativo il soggetto subentrato al Fondatore (attualmente BCC Caravaggio e Cremasco);
- beneficenza finalizzata specialmente a promuovere sia la qualità della vita tra le comunità dei citati Comuni e la bellezza dei rispettivi territori, sia le opere dei missionari originari dei medesimi Comuni e dei loro enti di appartenenza.

La Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs n. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Fondazione potrà inoltre "custodire la memoria del Fondatore (BCC Dovera e Postino)" attraverso la gestione del patrimonio archivistico costituito da documenti scritti, audiovisivi, fotografici e iconografici.

VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

La Fondazione si potrà anche avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da coloro che ne condividono gli scopi.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera del Consiglio di Amministrazione. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

La Fondazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore con particolare riferimento all'art. 16.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 7) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di Controllo.

ART. 8) ASSEMBLEA: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea è composta da un numero di membri compreso tra 15 (quindici) e 29 (ventinove), come nominati dal Fondatore nella fase iniziale.

Per essere nominato membro dell'Assemblea bisogna essere socio di chi è subentrato al Fondatore (attualmente BCC di Caravaggio e Cremasco), ed essere una persona fisica residente da almeno 5 (cinque) anni nel Comune di Dovera.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da membro dell'Assemblea.

L'Assemblea può sostituire, previa fissazione del loro numero, i propri membri che sono venuti meno per decadenza, dimissione o morte. L'Assemblea deve però sostituire i mancanti qualora risulti composta da un numero di componenti inferiore a 25 (venticinque).

Se vengono meno tutti i membri dell'Assemblea, la Parrocchia di Postino e quella di Dovera, una volta determinato congiuntamente il numero dei membri da nominare nel rispetto del primo comma, provvedono a ricostituire l'Assemblea nel seguente modo: la Parrocchia di Postino nomina i due terzi dei membri dell'Assemblea (appartenenti alla Parrocchia di Postino) e la Parrocchia di Dovera nomina un terzo dei membri dell'Assemblea (appartenenti alla Parrocchia di Dovera).

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presente, bilancio sociale) e sulle

- relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone previamente il numero;
 - c. eleggere e revocare l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale;
 - d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione della Fondazione;
 - f. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - g. esprimere un parere su qualsiasi questione rimessa alla propria attenzione dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

ART. 9) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede purchè in Italia.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni e con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax), purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale data di seconda convocazione. La comunicazione sarà effettuata al recapito risultante dal Libro dei membri dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza anche del Vice Presidente, dal consigliere più anziano di nomina e successivamente dal consigliere più anziano di età. In assenza di ogni consigliere la presidenza spetta alla persona nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto

di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni a scrutinio segreto.

ART. 10) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA

Per la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all'art. 21 codice civile.

Ciascun membro può farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altro componente mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun membro può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri 3 (tre) componenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei suoi membri; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. Per le delibere concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 24 del presente statuto. Per le delibere riguardanti la modifica dello statuto, è necessaria la presenza del 75% (settantacinque per cento) dei membri.

L'Assemblea si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 19.

ART. 11) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti aventi diritto di voto. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo che tutti i partecipanti con diritto di voto siano d'accordo per una votazione palese.

Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 12) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove), eletti dall'Assemblea, e resta in carica per tre esercizi, precisamente fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Può essere nominato consigliere solo una persona fisica che sia socio di chi è subentrato al Fondatore (attualmente BCC Caravaggio e Cremasco).

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i membri dell'Assemblea. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio, decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea ne delibera preliminarmente il numero. Nella sua prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Segretario può non essere un consigliere: in tal caso non ha diritto di voto.

ART. 13) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o 3 (tre) dei suoi componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, la presidenza spetta rispettivamente al consigliere più anziano di nomina e, successivamente, al consigliere più anziano di età.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 19.

ART. 14) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri, con l'eccezione di quelli riservati all'Assemblea di cui all'art. 8.

ART. 15) CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato con un preavviso di 1 giorno.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora. In mancanza di tali formalità il Consiglio di Amministrazione si reputa validamente costituito qualora siano presenti tutti i consiglieri e almeno un componente dell'Organo di Controllo.

Di ogni riunione dev'essere redatto un verbale, che dovrà essere trascritto in apposito Libro e firmato a cura del Presidente e del Segretario.

ART. 16) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la legale rappresentanza della Fondazione e la firma. Egli presiede e convoca il Consiglio nonché sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Fondazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare, entro 7 (sette) giorni, il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 17) SEGRETARIO

Il Segretario cura l'attività amministrativa della Fondazione. Tiene aggiornati i libri della Fondazione (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, membri dell'Assemblea, Volontari) e cura la corrispondenza della Fondazione.

Il Segretario scade unitamente al Consiglio che ha proceduto alla sua nomina.

Il Segretario redige i verbali del Consiglio e dell'Assemblea, salvo che il Presidente del rispettivo organo nomini un'altra persona.

ART. 18) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea.

Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 19.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'Assemblea. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

L'Organo di Controllo, nell'ambito delle sue funzioni, assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, precisamente fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, ed i relativi componenti sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

ART. 20) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale della Fondazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal fondo di dotazione iniziale apportato dal Fondatore;
- b. dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili

per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;

c. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà;

d. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie;
- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali e connesse.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 21) LIBRI E DIRITTO CONSULTAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, la Fondazione tiene i seguenti libri:

- Libro dei membri dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

I membri dell'Assemblea hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio di Amministrazione sulle questioni riguardanti la Fondazione.

I libri della Fondazione sono consultabili dai membri dell'Assemblea, che ne facciano motivata istanza da presentare al Consiglio di Amministrazione. La richiesta deve essere formulata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

ART. 22) BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio della Fondazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea entro il 31 (trentuno) maggio dell'anno successivo. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio e dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate siano inferiori al limite previsto dalla normativa vigente (art. 13 CTS), il bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, a seconda dei casi nella Relazione di Missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – la Fondazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 23) RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, la Fondazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto della raccolta pubblica occasionale di fondi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 48 CTS), sarà depositato presso il RUNTS.

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ART. 24) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Fondazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei membri.

ART. 25) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26) CONTROVERSIE

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del soggetto giuridico subentrato al Fondatore (attualmente BCC Caravaggio e Cremasco).

ART. 27) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.